

# Norme di Banca Mediolanum

Fascicolo contrattuale relativo all'adesione ai “Servizi di Investimento”

APRILE 2023

Banca Mediolanum S.p.A.  
Capogruppo del Gruppo Bancario Mediolanum iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari -  
Banca iscritta all'Albo delle Banche- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale sociale euro 600.370.395,80 i.v. -  
Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02124090164 - P. IVA 10540610960  
del Gruppo IVA Banca Mediolanum – [bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it) -  
[bancamediolanum.it](http://bancamediolanum.it) Sede Legale Palazzo Meucci – Via Ennio Doris 20079 Basiglio  
(MI) - T +39 02 9049.1 [bancamediolanum@pec.mediolanum.it](mailto:bancamediolanum@pec.mediolanum.it)



Gentile Cliente,

il presente documento, a disposizione di tutti i nostri Clienti e potenziali Clienti, contiene le condizioni generali di contratto relative al rapporto tra la Banca e il Cliente e le norme che disciplinano i Servizi Bancari e finanziari prestati da Banca Mediolanum S.p.A..

Si precisa pertanto che:

- i contenuti del Modulo di adesione ai Servizi di Investimento, del Fascicolo Contrattuale e del Fascicolo Informativo che Le sono stati consegnati costituiscono complessivamente la **proposta della Banca all'adesione ai predetti Servizi ("Proposta")**;
- l'adesione ai Servizi viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo;
- affinché l'accettazione da parte del Cliente possa essere ritenuta valida dalla Banca, il Modulo dovrà:
  - a) essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo;
  - b) essere trasmesso alla sede della Banca secondo le modalità definite nel Fascicolo Contrattuale.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento in merito a questo documento e ai servizi offerti, Banca Mediolanum è sempre a Sua disposizione anche attraverso il Suo Family Banker, il Banking Center al Numero Verde 800107107 e l'indirizzo di posta elettronica [info@bancamediolanum.it](mailto:info@bancamediolanum.it).

Basiglio (MI), Aprile 2023

Banca Mediolanum S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Massimo Doris



# INDICE

<b>PARTE PRIMA</b> .....	<b>5</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>5</b>
<b>PARTE SECONDA</b> .....	<b>12</b>
<b>SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE</b> .....	<b>12</b>
Art. 1 - Contratto .....	12
Art. 2 - Oggetto .....	12
Art. 3 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente .....	12
Art. 4 - Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede/Family Banker: divieti, obblighi e principali regole di comportamento .....	12
Art. 5 - Conclusione del Contratto e obblighi comunicativi del Cliente .....	12
Art. 6 - Condizioni per l'attivazione e termine di sospensiva dei Servizi .....	13
Art. 7 - Durata del Contratto e recesso .....	13
Art. 8 - Risoluzione del Contratto .....	14
Art. 9 - Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto .....	14
Art. 10 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente .....	14
Art. 11 - Invio di corrispondenza/disposizioni/ ordini alla Banca .....	15
Art. 12 - Invio della corrispondenza al Cliente .....	15
Art. 13 - Rendicontazione dei Servizi di Investimento (Sezione B) .....	15
Art. 14 - Obblighi del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca .....	16
Art. 15 - Deposito delle firme autorizzate .....	16
Art. 16 - Poteri di rappresentanza .....	16
Art. 17 - Diritto di garanzia .....	17
Art. 18 - Compensazione .....	17
Art. 19 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti .....	17
Art. 20 - Determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali .....	17
Art. 21 - Condizioni economiche, oneri fiscali e spese dei Servizi .....	18
Art. 22 - Computo dei termini .....	18
Art. 23 - Registrazione delle conversazioni .....	18
Art. 24 - Limitazione di responsabilità .....	18
Art. 25 - Opzioni fiscali .....	19
Art. 26 - Legge applicabile .....	19
Art. 27 - Procedure di Reclamo .....	19
Art. 28 - Procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai Servizi di Investimento indicati alla Sezione B .....	19
Art. 29 - Foro competente .....	20
Art. 29-bis - Mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari .....	20
<b>SEZIONE B - ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO</b> .....	<b>21</b>
<b>SEZIONE B1</b> .....	<b>21</b>
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA</b> .....	<b>21</b>
Art. 1 - Servizi di Investimento: tipologia, caratteristiche e modalità di prestazione .....	21
Art. 2 - Profilatura del Cliente .....	22
Art. 3 - Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento (c.d. "Classificazione MiFID") .....	23
Art. 4 - Valutazione di Adeguatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento .....	23
Art. 5 - Valutazione di Appropriatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento .....	24
Art. 6 - Conflitti di interesse .....	24
Art. 7 - Costi .....	25
Art. 8 - Incentivi .....	25
<b>SEZIONE B2</b> .....	<b>25</b>
<b>NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA</b> .....	<b>25</b>
Art. 1 - Oggetto del Servizio di Consulenza .....	25

Art. 2 - Soggetti autorizzati dalla Banca alla prestazione del Servizio di Consulenza.....	25
Art. 3 - Caratteristiche dell'attività di consulenza - Limitazione di responsabilità.....	26
Art. 4 - Informazioni relative al Cliente.....	26
SEZIONE B3 .....	26
NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO .....	26
Art. 1- Oggetto del Servizio .....	26
Art. 2 - Condizioni riguardanti la modalità di prestazione del Servizio.....	26
MODULO DI ADESIONE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO FAC – SIMILE.....	28

## Parte Prima

### GLOSSARIO

**Annuncio pubblicitario** indica tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell'offerta di uno o più operazioni o servizi alla potenziale clientela. Non rientrano nella definizione di annuncio pubblicitario le comunicazioni relative a prodotti non ancora commercializzati.

**Applicazione Mobile** (anche denominata App o App Mobile) **della Banca** indica un'applicazione software della Banca (per es. Mediolanum App) dedicata a dispositivi di tipo mobile, per esempio tablet o smartphone, che il Cliente installa e utilizza sul proprio Device.

**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** indica l'Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie fra investitori ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce: 1) l'Ombudsman - Giurì Bancario e 2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

**Banca** indica Banca Mediolanum S.p.A.

**BCE** indica la Banca Centrale Europea.

**BEI** indica la Banca Europea per gli Investimenti.

**Capogruppo** indica Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in via Ennio Doris- Palazzo Meucci, 20079 Basiglio (MI).

**Chiusura della Giornata Operativa** indica il momento di una Giornata Operativa nel quale è interrotta l'ordinaria attività della Banca.

**Classificazione MiFID** indica la classificazione assegnata dalla Banca ai Clienti ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento.

**Cliente** indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca.

**Cliente al Dettaglio** (nell'accezione da utilizzarsi con riferimento alla prestazione dei Servizi Bancari) indica - ai sensi delle disposizioni riguardanti la "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" emesse dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009:

- i Consumatori;
- le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale;
- gli enti senza finalità di lucro;
- le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

**Cliente al Dettaglio "MiFID"** (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica, ai sensi della MiFID, un Cliente che non sia Cliente Professionale "MiFID". Al Cliente al Dettaglio "MiFID" è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. best execution).

**Cliente Beneficiario** indica il Cliente, quando è destinatario dei fondi oggetto di un'Operazione di Pagamento.

**Cliente Pagatore** indica il Cliente che autorizza l'addebito di un'Operazione di Pagamento sul proprio Conto Corrente, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal medesimo soggetto, sia nel caso in cui l'Ordine di Pagamento provenga dal Cliente Beneficiario dello stesso o per il suo tramite.

**Cliente Professionale "MiFID"** (nella accezione da utilizzarsi nella prestazione dei Servizi di Investimento - cfr. Fascicolo Contrattuale, Sezione B) indica i clienti professionali privati individuati dalla Consob con proprio regolamento ed i clienti professionali pubblici individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 6, commi, 2-quinquies e 2-sexies del TUF).

**Codice del Consumo** indica il D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive modificazioni.

**Condizioni Generali** indica le Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente, riportate nella Parte II, Sezione A del Fascicolo Contrattuale.

**Condizioni Speciali** indica le condizioni caratteristiche di ciascun Servizio.

**Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede** (anche "Consulente Finanziario") indica la persona fisica iscritta all'albo di cui all'Art. 31 TUF, e che esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario della Banca.

**Consumatore** indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

**Contratto** indica il complesso della documentazione (cioè "Modulo di Adesione ai Servizi di Investimento", "Fascicolo Informativo", "Fascicolo Contrattuale") contenente la disciplina che regola la prestazione dei Servizi.

**Default Fund** indica il fondo di garanzia istituito dalla Cassa Compensazione e Garanzia S.p.A. e costituito dall'insieme dei versamenti dei partecipanti diretti ai comparti derivati e azionario di Borsa Italiana S.p.A. e al comparto obbligazionario MTS (comparto relativo a contratti su Strumenti Finanziari non derivati gestito dalla Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.). Il Default Fund è finalizzato ad indennizzare gli investitori che abbiano subito eventuali danni inerenti alle attività di settlement/regolamento delle operazioni di investimento in titoli.

**Device** indica i dispositivi di tipo mobile (per es. smartphone o tablet) di esclusiva disponibilità del Cliente e che, se dotati dei requisiti di volta in volta stabiliti dalla Banca, permettono al Cliente stesso, interagendo con le Applicazioni Mobili messe a disposizione dalla Banca medesima (per es. Mediolanum App), di effettuare operazioni di natura informativa e/o dispositiva (per es. di pagamento - anche NFC qualora tale modalità venisse messa in futuro a disposizione del Cliente) nonché di fruire di servizi specifici.

**ESG** Environmental, Social e Governance indica attraverso le iniziali delle parole (ambiente, sociale e governance) una serie di aspetti di valutazione riferiti alla sfera non finanziaria utili a giudicare la sostenibilità degli investimenti, in un'ottica di valutazione complessiva di un'attività o un'impresa.

**Euro** indica la moneta avente corso legale nell'area dell'euro.

**Family Banker** indica la persona fisica in possesso della qualifica di Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede di cui all'Art. 31 del TUF nonché di intermediario assicurativo iscritto alla Sezione E) del registro di cui all'Art. 109 del CAP, che opera per conto della banca.

**Fascicolo Contrattuale** indica il documento che contiene le norme che regolano i Servizi.

**Fascicolo Informativo** indica il documento che riporta l'informativa precontrattuale sulla Banca e sui Servizi.

**Fattori di sostenibilità** ai sensi dell'Art. 2, par. 24 del SF-DR, indica le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

**FMI** indica il Fondo Monetario Internazionale.

**Fondo di Garanzia** indica il Fondo di Garanzia per i Risparmiatori e gli Investitori istituito dal D. Lgs. 179/2007, destinato all'indennizzo dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del TUF.

**Fondo Nazionale di Garanzia** indica il fondo istituito a tutela degli investitori dall'Art. 15 della legge n. 1/1991. Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti derivanti dalla prestazione dei Servizi di Investimento e del Servizio Accessorio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari nei confronti degli intermediari nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli intermediari medesimi.

**Giornata Operativa** indica qualsiasi giorno ferialo in cui gli sportelli della Banca o, se del caso, della filiale interessata, sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento (come di seguito definite) sul sistema interbancario.

**Gruppo Bancario Mediolanum** indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A. e le società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate ai sensi dell'Art. 60, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

**Gruppo Mediolanum o Gruppo o Conglomerato Finanziario Mediolanum** indica, collettivamente, Banca Mediolanum S.p.A., unitamente alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento di quest'ultima, ai sensi dell'Art. 93, TUF (delle quali fanno parte anche le società appartenenti al Gruppo Bancario Mediolanum).

**Indicatore ESG del portafoglio finanziario** indicatore del posizionamento del portafoglio d'investimento del cliente in relazione ai fattori ambientali, sociali e di governance, composto aggregando il rating ESG di ciascuno dei prodotti presenti nel portafoglio finanziario del cliente. Questo indicatore, analogamente al Rating ESG, si posiziona lungo una scala di valori di cui AAA rappresenta il più elevato in termini di resilienza rispetto a rischi e opportunità di natura ambientale, sociale e di governance; mentre il valore CCC rappresenta il livello più basso.

**Informazioni e Condizioni Obbligatorie** indica le informazioni e le condizioni relative ai singoli Servizi di Pagamento che sono fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto e, successivamente, ogni volta in cui il Cliente ne faccia richiesta alla Banca.

**Internalizzatore Sistemico** indica un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione, ponendosi in contropartita diretta.

**Investimenti sostenibili** - Ai sensi dell'Art. 2, par. 17 del SFDR, si definisce sostenibile l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

**Investimenti ecosostenibili** - Si definisce ecosostenibile, secondo il Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento Taxonomy) l'investimento in un'attività economica se questa:

a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali seguenti:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici
- l'adattamento ai cambiamenti climatici
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
- la transizione verso un'economia circolare
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali elencati alla lettera a)

c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia ovvero nel pieno rispetto dei diritti umani, e dei lavoratori come sanciti dalle principali convenzioni internazionali in materia; e

d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

**Liquidity Provider** indica intermediari ed emittenti che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti.

**Locale aperto al pubblico o Dipendenza** indica la succursale dell'intermediario (come definita nell'Art. 4 del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Mediolanum App** indica l'applicazione di Banca Mediolanum attraverso la quale il Cliente può interagire con la stessa, disponendo ad esempio operazioni di pagamento (anche in modalità NFC), oppure visualizzare informazioni relative alla Carta di Debito (per es. ultimi movimenti, disponibilità residua ecc.). Tale applicazione dovrà essere scaricata ("download") e installata dal Cliente sul proprio Device (se compatibile), qualora il Cliente intenda dunque fruire - tramite il Device stesso - anche degli specifici servizi.

**Mercato Regolamentato** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. w-ter), TUF, un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.

**Micro-Impresa** indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall'Art. 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/ CE, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea ai sensi dell'Art. 84, lettera b) della Direttiva 2007/64/CE.

**MiFID** indica, per semplicità, la Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) ed ogni ulteriore connesso Regolamento o Direttiva.

**Modulo di adesione** indica il modulo che il Cliente compila e firma per accettare la proposta della Banca.

**Moneta Elettronica** ha il significato indicato dall'Art. 1, comma 2, lett. h-ter, TUB o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.

**Offerta fuori sede** indica l'offerta (ossia la promozione, e il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

**OICR** indica gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio che identificano i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le SICAV.

**Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità** (c.d. Principal Adverse Impact o, in breve, PAI) - Le decisioni e le consulenze in materia di investimenti potrebbero generare o contribuire alla generazione di impatti negativi – significativi o potenzialmente significativi – sui fattori di sostenibilità (ambientali, sociali o di governance), o esservi direttamente connesse. Per «principali effetti negativi» si dovrebbero intendere gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità. I PAI sono elencati nei "Regulatory Technical Standard" (RTS) al Regolamento SFDR e sono differenziati per le tematiche: ambientali e sociali e suddivisi in obbligatori e opzionali.

**Prodotti di Gruppo** indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/ distribuiti dalla Banca; (iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca.

**Prodotti di Terzi** indica i Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento diversi dai Prodotti di Gruppo e dai Prodotti di Terzi in Collocamento.

**Prodotti di Terzi in Collocamento** indica i Prodotti di Terzi che sono oggetto di convenzione di collocamento/distribuzione fra la Banca e le relative Società che emettono/prestano il prodotto/servizio.

**Prodotto di investimento assicurativo** indica un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

**Prodotto Finanziario** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. u), TUF, uno Strumento Finanziario e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituisce Prodotto Finanziario un deposito bancario o postale non rappresentato da Strumenti Finanziari.

**Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata:** ai sensi delle vigenti indicazioni della Consob in materia (cfr. Comunicazione n. 0097996/14 del 22/12/2014), sono considerati "prodotti a complessità molto elevata":

i) **prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (per esempio Asset Backed Securities);**

ii) **prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale [per esempio Contingent Convertible Notes, prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'Art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")];**

iii) **prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);**

iv) **strumenti finanziari derivati di cui all'Art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;**

v) **prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;**

vi) **strumenti finanziari derivati diversi da quelli di cui al punto iv);**

vii) **prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;**

viii) **obbligazioni perpetue;**

ix) **OICR c.d. alternative;**

x) **prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;**

xi) **prodotti finanziari con leva maggiore di 1;**

xii) **UCITS di cui all'Art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.**

**Prodotto finanziario SFDR** a) un portafoglio gestito; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

**Profilatura** indica l'attività con la quale la Banca acquisisce dal Cliente le informazioni necessarie alla Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento, alla Valutazione di Adeguatezza ed alla Valutazione di Appropriatezza.

**Proposta** indica la proposta di adesione ai Servizi che è formulata dalla Banca ed è composta da: (i) Modulo di adesione; (ii) Fascicolo Contrattuale; (iii) Fascicolo Informativo.

**PSD2** indica la Direttiva UE 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (c.d. "PSD").

**QI Agreement** indica l'accordo stipulato tra l'autorità fiscale americana (IRS - Internal Revenue Service) e un intermediario estero, che opera sul mercato statunitense. Attraverso tale accordo l'intermediario assume l'obbligo di operare, sotto la propria responsabilità, le ritenute convenzionali più favorevoli ai soggetti sottoscrittori non residenti in USA, garantendo a questi ultimi l'anonimato. L'intermediario si impegna a rispettare determinati obblighi, concernenti principalmente l'individuazione ed identificazione con la modulistica/documentazione prevista dei beneficiari effettivi del reddito di fonte USA e le categorie di reddito da questi percepiti e rimane soggetto al potere di controllo da parte dell'autorità fiscale americana, attraverso verifiche condotte direttamente sull'intermediario da ispettori individuati nell'ambito dell'accordo stesso.

**Rating ESG** - Metrica di misurazione della resilienza di un'attività economica / di un prodotto finanziario rispetto ai rischi ambientali, sociali e di governance che risultano finanziariamente materiali. Questo Rating ESG si esprime attraverso una scala di valori di cui AAA rappresenta il più elevato in termini di resilienza dell'attività economica / del prodotto finanziario

rispetto a rischi e opportunità di natura ambientale, sociale e di governance; mentre il valore CCC rappresenta il livello più basso.

**Reclamo** indica ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un comportamento o un'omissione della stessa.

**Regolamento Europeo** indica il Regolamento UE 2016/679.

**Reportable Payments** indica il reddito di capitale di fonte statunitense.

**Rete Distributiva** indica la rete di vendita della Banca composta dai Family Banker e dai dipendenti incaricati dalla stessa Banca della commercializzazione dei Prodotti Finanziari e/o della prestazione dei Servizi.

**Rischio di sostenibilità** ai sensi dell'Art. 2, par. 22 del SFDR, indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

**RTS** "Regulatory technical standards", elaborati dalle Autorità Esas (Eba, Esma ed Eiopa) e contenuti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento UE 2019 / 2088 (SFDR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS).

**Servizi** indica tutti congiuntamente i Servizi di Investimento, i Servizi Accessori e i Servizi Bancari.

**Servizio di Banca Diretta** indica il Servizio che consente al Cliente di svolgere separatamente, tramite la rete telefonica, telematica, le operazioni previste, con le modalità comunicate dalla Banca.

**Servizi di Investimento** indica congiuntamente: (i) Servizio di Consulenza; (ii) Servizio di Collocamento. I Servizi di Investimento sono regolati nella Sezione B del Fascicolo Contrattuale.

**Servizio di Investimento esecutivo** come, ad esempio, la Negoziazione per conto proprio, l'Esecuzione, la Ricezione e Trasmissione di ordini nel quale il ruolo dell'intermediario finanziario è passivo o meramente esecutivo.

**Servizio di Investimento non esecutivo** come, ad esempio, la Consulenza in materia di investimenti, nel quale il ruolo dell'intermediario è attivo e di tipo discrezionale/negoziale.

**Servizio di Collocamento** indica il Servizio di Investimento di collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente ed ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. Il Servizio di Collocamento è regolato nella Sezione B3 del Fascicolo Contrattuale.

**Servizio di Consulenza** indica il Servizio di Investimento di consulenza in materia di investimenti, che consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario, nonché la prestazione di consigli e/o raccomandazioni personalizzate con riferimento ad altri Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi), e/o Servizi di Investimento. Il Servizio di Consulenza è prestato dalla Banca su base non indipendente ed è regolato nella Sezione B2 del Fascicolo Contrattuale. La consulenza in materia di investimenti si ritiene fornita su base indipendente qualora l'intermediario che la presta: a) valuti una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, non limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti dall'intermediario stesso o da entità che hanno con esso stretti legami da altre entità che hanno con l'intermediario rapporti legali o economici - come un rapporto contrattuale - tali da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; b) non accetti e trattienga incentivi.

**SFDR** c.d. Sustainable Finance Disclosure Regulation, indica, per semplicità, il Regolamento 2019/2088/UE ed ogni ulteriore normativa connessa

**SICAV** indica le Società di Investimento a Capitale Variabile.

**Sistema Multilaterale di Negoziazione** o **MTF** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 5-*opties* del TUF, un sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

**Sistema Organizzato di Negoziazione** o **OTF** indica, ai sensi dell'Art. 1, comma 5-*octies*, del TUF, un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo alla formazione di contratti.

**Sede di negoziazione** un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

**Soggetto Rilevante** indica il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: (i) componenti degli organi aziendali della Banca, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti della Banca o Family Banker; (ii) dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipino alla prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca; (iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Banca sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di Servizi di Investimento da parte della stessa Banca.

**Strumento Finanziario** indica, ai sensi dell'Allegato 1, Sezione C, TUF, uno strumento rientrante in una delle seguenti categorie:

- 1) valori mobiliari;
- 2) strumenti del mercato monetario;
- 3) quote di un organismo di investimento collettivo;
- 4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- 6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- 7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) contratti finanziari differenziali;
- 10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione e o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- 11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

**Strumento Finanziario Illiquido** indica uno strumento finanziario che determina per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

**Strumento Finanziario Liquido** indica uno strumento finanziario per il quale sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi.

**Supporto Duraturo** indica qualsiasi strumento durevole e/o duraturo che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

**Tassonomia** – Indica, secondo quanto stabilito dal Regolamento 2020/852 del 18 giugno 2020 (c. d "Regolamento Taxonomy"), i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

**Tecniche di Comunicazione a Distanza** indica le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato.

**TUB** indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - e le sue successive modifiche e integrazioni.

**TUF** indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - e le sue successive modifiche e integrazioni.

**Unione Europea** indica l'insieme degli Stati membri che attualmente aderiscono all'Unione Europea nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo aderirvi.

**US Person** indica i soggetti considerati fiscalmente residenti negli Stati Uniti secondo quanto previsto dalla legislazione statunitense. A questa categoria pertanto appartengono, in linea di principio:

- le società di persone e di capitali costituite negli Stati Uniti;
- i trust, se la loro amministrazione è soggetta alla supervisione degli organi giudiziari statunitensi ovvero se le decisioni relative al trust sono riconducibili a soggetti statunitensi;
- le persone fisiche che:

- abbiano la cittadinanza statunitense. Si rammenta che in base alla normativa interna degli Stati Uniti, la nascita nel territorio statunitense è condizione sufficiente per l'acquisizione della cittadinanza statunitense (principio dello "ius soli"). In proposito, il principio della tassazione connesso alla cittadinanza statunitense non trova deroghe nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi stipulate dagli Stati Uniti;
- abbiano ottenuto dall'Immigration and Naturalization Service la Alien Registration Card (c.d. "green card");
- abbiano soggiornato negli Stati Uniti per 31 giorni nell'anno di riferimento e 183 giorni nell'anno di riferimento e nei due anni precedenti ("substantial presence test").

**Valutazione di Adeguatezza** indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione del Servizio di Consulenza ovvero, quando prestati congiuntamente al Servizio di Consulenza, degli altri Servizi di Investimento, deve verificare - in particolare - che:

- a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente ivi compresi i fattori di sostenibilità;
- b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio ed eventuali perdite connesse all'operazione o al servizio di investimento consigliato;
- c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio di investimento consigliati.

**Valutazione di Appropriatezza** indica il giudizio attraverso il quale la Banca, nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza, deve verificare, rispetto alle operazioni disposte dal Cliente, che il medesimo Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.

## Parte Seconda

### SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

#### Art. 1 - Contratto

1. Il "Contratto" è disciplinato dalle previsioni contenute:
  - nel "**Modulo di adesione**" sottoscritto dal Cliente;
  - nelle Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente ("**Condizioni Generali**") riportate nel Fascicolo Contrattuale comprensivo Modulo di adesione;
  - nelle "**Condizioni Speciali**" contenute nella Sezione B che segue, caratteristiche o comunque specifiche di ciascun Servizio - riportate nella Parte Seconda del Fascicolo Contrattuale.
2. Se non espressamente riportato in Contratto, i termini utilizzati con la lettera maiuscola sono quelli definiti nel Glossario (cfr. Parte Prima del Fascicolo Contrattuale) che è presente anche nella Parte Prima del Fascicolo Informativo, che è stato consegnato al Cliente, prima della sottoscrizione del Contratto.

#### Art. 2 - Oggetto

1. Oggetto del Contratto sono i Servizi di Investimento: Consulenza in materia di investimenti e collocamento (di seguito congiuntamente definiti come i "**Servizi**" o "**Servizi di Investimento**").
2. Le Condizioni Generali si applicano in via generale a tutti i tipi di Servizi prestati pro tempore dalla Banca, i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Condizioni Generali. Trovano, altresì, diretta applicazione, anche se non direttamente previste e fatta comunque salva, ove consentito, espressa deroga, le disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, prevalgono queste ultime.

#### Art. 3 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'Art. 1176, Cod. Civ.

#### Art. 4 - Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede/Family Banker: divieti, obblighi e principali regole di comportamento

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, il Family Banker della Banca può ricevere, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
  - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità (con riferimento agli assegni, resta fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali della successiva Sezione C, in merito alle modalità di compilazione definite per la consegna, trasferimento e incasso);
  - b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
  - c) Strumenti Finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.
2. Al Family Banker è fatto divieto assoluto di:
  - a) ricevere dal Cliente denaro contante;
  - b) entrare in possesso dei codici segreti di accesso al servizio e rilasciati ad ogni Cliente dalla Banca;
  - c) di percepire dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
3. Il Cliente dichiara di essere stato informato in merito alle principali regole di comportamento cui deve attenersi il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede nei confronti del Cliente, anche potenziale, avendo ricevuto apposita informativa scritta prima della sottoscrizione del Contratto (cfr. Parte Seconda, Sezione AI, X del Fascicolo Informativo).

#### Art. 5 - Conclusione del Contratto e obblighi comunicativi del Cliente

1. L'adesione ai Servizi proposta dalla Banca viene accettata dal Cliente con la firma del Modulo di Adesione.
2. Il Modulo di adesione deve essere firmato e compilato in tutte le sue parti a cura del Cliente, nonché completo di tutti gli allegati previsti a corredo, e deve essere trasmesso alla Banca a cura del Family Banker oppure, ove ciò sia previsto dalle procedure della Banca, direttamente dal Cliente.
3. Con la firma del Modulo di adesione il Cliente accetta l'attivazione di tutti i Servizi di Investimento (Sezione B).
4. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che la conclusione del Contratto avviene in ogni caso nel momento in cui la Banca riceve presso la propria sede il Modulo di adesione firmato dal Cliente, compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati previsti a corredo.
5. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7 la Banca inizierà la prestazione dei Servizi con effetto immediato.

## Art. 6 - Condizioni per l'attivazione e termine di sospensione dei Servizi

1. Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che l'attivazione di tutti i Servizi Investimento regolati dal Contratto, indipendentemente dalla data della sua conclusione è condizionata alla preventiva acquisizione da parte della Banca di tutte le informazioni necessarie alla "Profilatura" del Cliente, secondo le modalità indicate nell'Art. 2 della Sezione B1.
2. Nel caso in cui il Contratto sia negoziato fuori dai locali della Banca l'attivazione dei Servizi di Investimento è, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sospensione di 7 (sette) giorni, di cui all'Art. 30, comma 6, del TUF, durante il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo Art. 7.  
Qualora il Contratto venga collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un Consumatore, l'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza del termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del successivo Art. 7, salvo che il Cliente abbia richiesto l'avvio della prestazione dei Servizi e fatto comunque salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 del precedente Art. 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi. In caso di avvio della prestazione dei Servizi, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti per i Servizi effettivamente prestati in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

## Art. 7 - Durata del Contratto e recesso

1. Il Contratto si intende a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata A/R. Il recesso esercitato dal Cliente riguarda congiuntamente tutti i Servizi regolati dal Contratto; resta quindi inteso che l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, determina il recesso dall'intero Contratto e, quindi, il venir meno di tutti i Servizi da esso disciplinati.
3. Il recesso del Cliente è efficace decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione scritta.
4. La Banca può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Cliente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni di calendario, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.
5. Qualora vi sia un giustificato motivo, la Banca può altresì recedere dal Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma. **Costituiscono giustificato motivo di recesso**, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie che riguardano la posizione del Cliente: insolvenza (senza necessità di pronunzie giudiziali); diminuzione per fatto proprio del Cliente delle garanzie date mancata prestazione di quelle promesse in relazione alla prestazione dei Servizi prestati dalla Banca; elevazione di protesto o dichiarazione equivalente; emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale o concessione di ipoteca volontaria; cessione di beni ai creditori; altri eventi o atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente. Analoga facoltà di recesso per giustificato motivo e senza preavviso è riconosciuta alla Banca nei casi in cui il Cliente richieda, in via generale o limitatamente ad un'operazione di investimento o categoria di operazioni, una diversa "Classificazione MiFID" rispetto a quella assegnata secondo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei Servizi di Investimento.
6. A parziale deroga di quanto riportato nei commi che precedono, resta espressamente convenuto che in caso di esercizio del diritto di recesso (con o senza giustificato motivo) da parte del Cliente o da parte della Banca dall'intero Contratto, il Servizio di Consulenza e di Collocamento - salvo che la comunicazione di recesso non contempli, in modo espresso, anche la volontà di recedere da tali due servizi - rimangono comunque attivi qualora il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, alla data di efficacia del recesso, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum. In tal caso il Contratto continua a produrre i suoi effetti limitatamente alle clausole applicabili solo ai predetti Servizi di Investimento; e così più in dettaglio le seguenti disposizioni:  
(i) Sezione A (con esclusione delle disposizioni applicabili ai Servizi Bancari e ai Servizi di Investimento diversi dal Servizio di Consulenza e dal Servizio di Collocamento); (ii) Sezione B1 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione dei Servizi di Consulenza e al Servizio di Collocamento); (iii) Sezione B2 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione del Servizio di Consulenza, anche quando prestato congiuntamente al solo Servizio di Collocamento); (iv) Sezione B3 (con riferimento alle disposizioni che regolano la prestazione del Servizio di Collocamento). Il Cliente dichiara di essere stato informato e di accettare che con la chiusura del Conto Corrente e del Deposito Titoli tutte le operazioni (i.e. acquisto/vendita, sottoscrizione/rimborso/ switch/, ecc.) eventualmente disposte nell'ambito del Servizio di Collocamento saranno regolate esclusivamente secondo le procedure indicate dalla Banca.
7. In riferimento a quanto precisato nel precedente comma 6, qualora il Cliente o la Banca, contestualmente o successivamente all'esercizio del diritto di recesso dall'intero Contratto, intendono esercitare, in modo espresso, il diritto di recesso anche in relazione al Servizio di Consulenza e di Collocamento - e fermo restando in tutti i casi che alla data di efficacia del recesso dal Contratto, il Cliente abbia in essere in veste di intestatario o di cointestatario, almeno uno o più Prodotti di Investimento Assicurativi e/o quote di OICR collocati in precedenza dalla Banca e comunque riferibili a compagnie e/o

Società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Mediolanum - dovranno esercitarlo, obbligatoriamente e a pena di inefficacia, per entrambi i citati Servizi non essendo possibile mantenere in essere il Servizio di Consulenza senza il Servizio di Collocamento e viceversa. Il diritto di recesso esercitato in relazione al Servizio di Consulenza e al Servizio di Collocamento è disciplinato:

- a) quanto al Cliente, le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 9, 10 ed 11 del presente Art. 7;
  - b) quanto alla Banca, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente Art. 7.
8. Il recesso del Cliente dal presente Contratto è senza spese e non comporta alcuna penalità, salvo quanto eventualmente sia diversamente previsto dalla Condizione Speciali riguardanti i singoli Servizi regolati dal Contratto.
9. In caso di recesso dal presente Contratto, la Banca e il Cliente hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto.
10. Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti del presente articolo:
- (i) qualora il Contratto sia negoziato fuori dai locali della Banca l'attivazione dei Servizi di Investimento è, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sospensione di 7 (sette) giorni, di cui all'Art. 30, comma 6, del TUF, durante il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo Art. 8.;
  - (ii) **qualora il Contratto sia collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un Consumatore, l'efficacia del Contratto è sospesa durante la decorrenza del termine di 14 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del successivo Art. 7, salvo che il Cliente abbia richiesto l'avvio della prestazione dei Servizi. In caso di avvio della prestazione dei Servizi, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti per i Servizi effettivamente prestati in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.**

Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i suddetti termini, di una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Banca Mediolanum S.p.A. - Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3 mediante lettera raccomandata A/R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini sopra indicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto, ove regolarmente concluso, e fermo restando quanto specificato ai commi 7 e 8 del precedente Art. 5 in tema di inizio della prestazione dei Servizi, avrà esecuzione tra le parti.

#### **Art. 8 - Risoluzione del Contratto**

1. La Banca può risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., con comunicazione scritta inviata al Cliente, in caso di:
  - a) mancato o parziale versamento della provvista o dei margini da parte del Cliente, ove richiesti per l'esecuzione delle operazioni disposte nell'ambito dei Servizi di Investimento
  - b) mancato pagamento alla Banca delle commissioni e delle spese dovute da parte del Cliente.
2. La risoluzione del Contratto ha efficacia il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

#### **Art. 9 - Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto**

1. Dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto la Banca non può più ricevere e/o compiere operazioni disposte dal Cliente, provvedendo unicamente a dare esecuzione alle operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
2. In caso di recesso o di risoluzione la Banca provvede a mettere a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 (trenta) giorni (secondo le disposizioni dallo stesso Cliente impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) i Prodotti Finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso.
3. Qualora i Prodotti Finanziari fossero sub depositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto impartendo al sub depositario l'ordine di trasferire al Cliente quanto di diritto, presso uno o più intermediari dallo stesso Cliente indicato/i. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti dalla stessa maturati per imposte, commissioni, interessi, spese ed altri oneri sostenuti, ha diritto di ritenere anche in questo caso una quota dei Prodotti Finanziari congruamente correlata a tali diritti.
4. L'invio dei Prodotti Finanziari o di assegni al Cliente deve essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
5. La Banca invia al Cliente un "rendiconto di fine rapporto" relativo ai Servizi Bancari cessati, nonché ogni ulteriore eventuale comunicazione che sia prevista dalle Condizioni Speciali in relazione a ciascun altro Servizio.

#### **Art. 10 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente**

1. La Banca si riserva di eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
3. In relazione a ciascuno dei Servizi prestati, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'Art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (Art. 1717 Cod. Civ.), fatto salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali applicabili ai singoli rapporti con il Cliente.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione (Art. 1373 Cod. Civ.), compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima e fatte salve le disposizioni con tenute nelle Condizioni Speciali che regolano la prestazione dei singoli Servizi.
5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **Art. 11 - Invio di corrispondenza/disposizioni/ ordini alla Banca**

1. Il Cliente può trasmettere ordini relativi agli Strumenti Finanziari ed ai valori oggetto del presente Contratto, così come ogni altra disposizione inerente ai Servizi prestati dalla Banca: in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata sottoscritta dal Cliente o suo rappresentante autorizzato. Detti ordini/disposizioni possono essere conferiti -ove previsto anche tramite gli ulteriori canali previsti nell'ambito del Servizio di Banca Diretta (per es. telefono, Internet o altri mezzi telematici).
2. Il Cliente cura che gli ordini/disposizioni comunque impartiti per iscritto, i mezzi di pagamento - ivi compresi i titoli di credito - nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### **Art. 12 - Invio della corrispondenza al Cliente**

1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da questi indicato all'atto della conclusione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note dalla Banca.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e gli estratti conto sono trasmessi dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, all'ultimo indirizzo indicato alla stessa Banca e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
3. L'invio di comunicazioni al Cliente - lettere, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca - fermo restando quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali vengono effettuate mediante invio di corrispondenza ordinaria, mediante possibilità di accesso alle medesime comunicazioni nell'area riservata sul sito Internet della Banca (secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla stessa Banca) o, comunque, secondo specifiche modalità concordate con il Cliente al momento della conclusione del Contratto o anche successivamente alla sua conclusione.
- 3 bis. Nel caso in cui sia pattuito col Cliente che tutte le comunicazioni relative ai Servizi di cui al presente Contratto, ivi comprese quelle relative alle variazioni delle condizioni economiche/ normative, degli estratti conto e delle rendicontazioni, siano, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente o previste nel Contratto, effettuate esclusivamente mediante comunicazioni telematiche messe a disposizione nell'area riservata sul sito internet della Banca, il Cliente si assume l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzate, che s'intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali il Cliente non potrà invocare la mancata conoscenza di esse. Resta comunque ferma la facoltà della Banca, a suo insindacabile giudizio, di spedire al Cliente esclusivamente in via cartacea le comunicazioni sopra richiamate, così come resta facoltà del cliente richiedere in qualsiasi momento l'invio delle comunicazioni esclusivamente in formato cartaceo.
4. Il Cliente prende comunque atto e accetta che la richiesta rivolta alla Banca di utilizzo di tecniche di comunicazione diverse da quelle definite e regolati nell'ambito del Servizio di Banca Diretta è incompatibile con la natura delle operazioni e dei servizi forniti dalla Banca medesima.
5. L'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del Contratto, o successivamente come fatto conoscere dal Cliente ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono, è anche considerato come domicilio suppletivo in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto.

Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca per iscritto o mediante il servizio di Banca Diretta della eventuale variazione dell'indirizzo indicato dallo stesso Cliente per l'invio della corrispondenza.

#### **Art. 13 - Rendicontazione dei Servizi di Investimento (Sezione B)**

1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta in relazione ai Servizi di Investimento disciplinati in Contratto, nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.
2. Nella prestazione dei Servizi di Esecuzione degli ordini, Ricezione e trasmissione degli ordini, nonché Collocamento, la Banca:
  - a) trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine, con indicazione se la relativa operazione è stata raccomandata dalla Banca nell'ambito del Servizio di Consulenza;
  - b) trasmette al Cliente un avviso su Supporto Duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto (per es. nel caso di quote di Fondi Comuni d'Investimento e di Prodotti di investimento assicurativi emessi da società del Gruppo Mediolanum e collocati/distribuite dalla Banca), la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito;
  - c) con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la SICAV, fornirà, ogni sei mesi, l'informativa prevista dalle vigenti disposizioni;

- d) a richiesta del Cliente, fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.
3. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
  4. Se la Banca detiene Strumenti Finanziari o disponibilità liquide del Cliente, invia, oltre ai rendiconti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, un rendiconto di tali Strumenti Finanziari o disponibilità liquide su Supporto Duraturo, con cadenza almeno trimestrale.
  5. La Banca fornisce, inoltre, con cadenza almeno annuale:
    - informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti Finanziari detenuti dal cliente e ai Servizi di Investimento e Accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e oneri;
    - l'importo effettivo degli incentivi continuativi eventualmente ricevuti o pagati in relazione ai Servizi di Investimento prestati al Cliente;
    - una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.
  6. Tutta la documentazione richiamata nel presente articolo si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca senza ritardo (Art. 1712, secondo comma, Cod. Civ.) e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
  7. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

#### **Art. 14 - Obblighi del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca**

1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (cfr. Art. 20 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.), e alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto (cosiddetti "esecutori"), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, e garantisce che le stesse sono esatte e veritiere, e si impegna a comunicarne ogni futura ed eventuale modifica (cfr. Art. 22, D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).
2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
3. La Banca, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti continuativi già in essere, a non dare proseguo agli stessi (cfr. Art. 42 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.).
4. Tutte le operazioni riconducibili al rapporto si presumono effettuate per conto del Cliente-persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del relativo titolare effettivo. A tal fine il Cliente si impegna, nel corso dello svolgimento del rapporto, ad indicare tutte le operazioni che saranno eventualmente effettuate per conto di terzi ed a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione.

#### **Art. 15 - Deposito delle firme autorizzate**

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca. Salvo che lo specimen di firma non sia depositato in forza di separato atto o contratto sottoscritto contestualmente o successivamente al presente contratto, vale come firma depositata quella apposta dal medesimo sul Modulo di adesione.
2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi.

#### **Art. 16 - Poteri di rappresentanza**

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax e non siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria del Cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla conclusione del Contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

4. Fatto comunque salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali o comunque espressamente pattuito per iscritto tra Cliente e Banca, quando il Contratto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'Art. 1726 Cod. Civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri co-intestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

#### **Art. 17 - Diritto di garanzia**

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
2. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiscono anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

#### **Art. 18 - Compensazione**

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (Art. 1186 Cod. Civ.), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 18 ed al presente Art. 19, nonché per poter procedere alla compensazione la Banca è, altresì, autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote di fondi comuni d'investimento, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative che siano depositate o comunque in essere presso la Banca e/o presso altre società del Gruppo Mediolanum. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi 1 e 2 e all'Art. 18 che precedono, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari del Contratto.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'Art. 3 del Codice del Consumo, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

#### **Art. 19 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di finanziamenti, fidi e/o garanzie, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare (Art. 1193, primo comma, Cod. Civ.). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'Art. 1193, comma secondo, Cod. Civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### **Art. 20 - Determinazione e modifiche delle condizioni contrattuali**

1. La Banca può modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole al Cliente - in presenza di un giustificato motivo, i tassi, i prezzi e le altre condizioni di questo Contratto (resta esclusa tale possibilità, limitatamente alle norme contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse, per i soli contratti di durata a tempo determinato). Le modifiche sono comunicate al Cliente in forma scritta o con altro Supporto Duraturo con un preavviso non inferiore a due mesi e secondo le modalità previste dall'Art. 118 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione ed entreranno in vigore con la

decorrenza indicata in tale comunicazione. Costituiscono giustificato motivo, a mero titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all'andamento del mercato finanziario e monetario, nonché variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (per esempio Euribor, Libor, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (per esempio indici ISTAT);
  - variazione di altre condizioni di mercato (per esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e Servizi Bancari);
  - variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l'espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti;
  - variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari;
  - provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli di intesa con le associazioni di consumatori e/o utenti di Servizi Bancari e finanziari, ecc.
2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono trovano applicazione con riferimento alle modifiche riguardanti tutti i Servizi regolati dal Contratto, siano essi Servizi di Investimento o Servizi Bancari, ovvero Servizi Accessori.
  4. Nel caso in cui il cliente ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla Banca. Il reclamo può essere presentato anche dopo la data di entrata in vigore della variazione. La Banca deve fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui la Banca risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)), l'organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'Art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria).

#### **Art. 21 - Condizioni economiche, oneri fiscali e spese dei Servizi**

1. Per i Servizi di Consulenza e di Collocamento non è prevista l'applicazione di costi e oneri.
2. Prima della prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca fornisce, inoltre, le ulteriori informazioni sui costi relativi a ciascuna operazione posta in essere, con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali, le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni e/o ai Servizi comunque poste in essere o prestati al Cliente sono in ogni caso a carico del Cliente stesso.
4. Sono anche ad esclusivo carico del Cliente le spese che la Banca è tenuta a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, Strumenti Finanziari e/o valori depositati.
5. Fermi restando i diritti della Banca ai sensi degli Artt, 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali, il Cliente autorizza comunque, la Banca ad addebitare tutti gli eventuali costi (anche dipendenti da imposte e tasse) che in futuro potessero interessare i Servizi su uno dei conti correnti intrattenuti dal Cliente con la Banca. Il Cliente avrà comunque facoltà di indicare uno specifico conto corrente per procedere al relativo addebito.

#### **Art. 22 - Computo dei termini**

1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti in Contratto si computano tenendo conto dei soli "giorni di calendario".
2. Ove specificato il riferimento a "giorni lavorativi", deve intendersi ai giorni feriali con esclusione del sabato.

#### **Art. 23 - Registrazione delle conversazioni**

1. Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679) ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le Parti nella prestazione dei Servizi. Quanto precede anche ai fini della prova dei fatti e delle circostanze alle quali le registrazioni si riferiscono.
2. Al riguardo, il Cliente è informato che, ai fini della prestazione dei Servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, la Banca registra tutte le conversazioni telefoniche e i contatti tramite rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti con il Cliente e che tali registrazioni sono, su richiesta, a disposizione del cliente, per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 24 - Limitazione di responsabilità**

1. La Banca non è responsabile dell'interruzione, della sospensione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale e/o della rete telematica, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o atti di autorità nazionali od estere, di

provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

2. Nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto, la Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini (e revoche) dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, l'interruzione, la sospensione o il cattivo funzionamento del servizio telefonico, della rete telematica, del servizio postale, di serrate o scioperi, anche del personale della stessa Banca, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo. In tali casi, la Banca informa il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini (o le revoche) e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
- 3 La Banca adotta le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse nella prestazione dei servizi e delle attività rese, ascrivibili a fatti di terzi non imputabili alla Banca e ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la diligenza professionale richiesta ai sensi dall'Art. 1176, comma secondo, Cod. Civ.

### **Art. 25 - Opzioni fiscali**

1. Il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale da adottare, compilando le apposite Sezioni predisposte.
2. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.

### **Art. 26 - Legge applicabile**

1. I rapporti tra la Banca e il Cliente sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

### **Art. 27 - Procedure di Reclamo**

1. Per qualunque lamentela derivante dal rapporto "banca-cliente" avente ad oggetto o comunque relativo alla prestazione di uno o più Servizi regolati dal Contratto, il Cliente può presentare un reclamo all'Intermediario, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Ennio Doris- 20079 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [ufficioreclami@pec.mediolanum.it](mailto:ufficioreclami@pec.mediolanum.it) oppure [ufficioreclami@mediolanum.it](mailto:ufficioreclami@mediolanum.it) oppure tramite sito internet - sezione messaggi/Reclami - o via fax al numero 02.90492649
2. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi di Investimento (Sezione B), la Banca deve rispondere al Cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.
3. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto la prestazione di Servizi Bancari la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Con specifico riferimento ai reclami aventi ad oggetto la prestazione di Servizi di Pagamento, la Banca è tenuta invece a rispondere al Cliente entro quindici giornate operative dalla data di ricezione del reclamo stesso. Eccezionalmente, qualora la Banca non possa rispondere entro tale termine, può inviare una risposta interlocutoria, spiegando le ragioni del ritardo. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le trentacinque giornate operative.
4. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto una manifestazione di disagio o contestazione sull'operato della Banca che coinvolga l'aspetto del trattamento dati personali legati alla vigente normativa in materia (Regolamento Ue 2016/679), la banca è tenuta a rispondere al Cliente al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. La Banca informa il cliente di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
5. Nel caso in cui il reclamo abbia ad oggetto richieste di rimborso per operazioni programmate di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite (addebiti SDD), la Banca è tenuta a rispondere al Cliente entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del reclamo stesso.

### **Art. 28 - Procedura di composizione stragiudiziale delle controversie con riferimento ai Servizi di Investimento indicati alla Sezione B**

1. Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto del riscontro al reclamo presentato alla Banca o non abbia ricevuto riscontro nel termine di 60 (sessanta) giorni previsto dal precedente Art. 28 comma secondo, ove ne ricorrano i presupposti, può anche ricorrere All'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), Organismo istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, competente a dirimere le controversie tra investitori ed Intermediari, del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse

le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. L'ACF sostituisce l'Ombudsman - Giurì Bancario e la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob.

Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto.

Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

### **Art. 29 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia è competente il Foro di Milano.
2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

### **Art. 29-bis - Mediazione civile obbligatoria in materia di contratti bancari, assicurativi e finanziari**

Il Cliente prende atto e dichiara di conoscere che nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente hanno l'obbligo di esperire preventivamente, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall'Art. 5, comma 1-*bis*, del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, ovvero:

1. il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso D. Lgs. 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore Bancario Finanziario);
2. in materia di investimenti, il procedimento di conciliazione previsto dal D. Lgs. 179/2007, presentando istanza alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob;
3. il procedimento istituito in attuazione dell'Art. 128-bis del TUB di cui al D. Lgs. 385/1993, proponendo istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

## SEZIONE B - ATTIVITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO

### SEZIONE B1

#### CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI DALLA BANCA

##### Art. 1 - Servizi di Investimento: tipologia, caratteristiche e modalità di prestazione

1. Il Contratto regola la prestazione da parte della Banca dei seguenti Servizi di Investimento: Consulenza in materia di investimenti e Collocamento con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (di seguito anche solo "Collocamento").
2. Oggetto della prestazione dei Servizi di Investimento sono, salvo diverso accordo o previsione del Contratto, tutti gli Strumenti e i Prodotti Finanziari fermo restando che - in caso di Prodotti di investimento assicurativi - troveranno applicazione anche le specifiche disposizioni in tema di distribuzione di prodotti assicurativi tempo per tempo vigenti e i servizi saranno prestati dalla Banca in conformità a quanto indicato nell'apposita documentazione informativa fornita dalla medesima. Il Cliente al Dettaglio "MiFID" è informato e pienamente consapevole che, con riguardo ai Prodotti Finanziari a Complessità Molto Elevata rientranti nelle tipologie ricomprese da i) a v) nell'elenco fornito dalla Consob (cfr. Glossario - Prodotto Finanziario a Complessità Molto Elevata) Banca Mediolanum si astiene dal prestare qualunque tipo di Servizio di Investimento. Resta comunque ferma la possibilità per i Clienti che già detengono in deposito tali Prodotti Finanziari a più elevata complessità di poterne disporre la vendita per il tramite della Banca.
3. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento, la Banca è espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21, comma 2, TUF, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
4. Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, il Cliente dichiara di essere stato informato dalla Banca dei contenuti, delle caratteristiche, e delle modalità con le quali si articolano i singoli Servizi di Investimento prestati (rif. Parte Prima, Sezione AI del Fascicolo Informativo) e, più in dettaglio, in merito alle modalità di prestazione e alle differenze del Servizio di Consulenza, rispetto agli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto, e come di seguito precisati.
5. La Banca presta il Servizio di Consulenza – su base non indipendente – tramite la propria Rete Distributiva (che include i Family Banker e il proprio personale di sede) e/o attraverso ulteriori modalità operative tempo per tempo definite dalla medesima e comunicate al Cliente in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto in tutti i casi in cui detti Servizi abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo e/o Prodotti di Terzi in collocamento ovvero i Prodotti di Terzi come definiti nell'Art. 1 della Sezione B2 che segue (ivi inclusa l'attività di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi).
6. La Banca presta il Servizio di Consulenza sempre in abbinamento con gli altri Servizi di Investimento regolati dal Contratto, e in caso di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi, anche nel caso di operazioni di investimento disposte dal Cliente tramite il Servizio di Banca Diretta in tutti i casi in cui dette operazioni abbiano ad oggetto Prodotti di Gruppo ovvero Prodotti di Terzi in collocamento.
7. In tutte le fattispecie di cui ai commi 5 e 6 che precedono, il Cliente è stato informato, prima della sottoscrizione del Contratto, e accetta di non poter richiedere di avvalersi dei singoli Servizi di Investimento non accompagnati dal Servizio di Consulenza. Di conseguenza la prestazione congiunta dei Servizi di Investimento e, in tale ambito, di tutte le operazioni di investimento disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla "Valutazione di Adeguatezza" (come definita all'Art. 4 che segue). La Banca non può dar corso ad eventuali operazioni valutate come "inadeguate", trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all'Art. 4 della presente Sezione.
8. Quando i Servizi di negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini, nonché di ricezione e trasmissione di ordini (ove i predetti Servizi siano previsti in funzione del contratto sottoscritto) hanno ad oggetto operazioni di investimento in Prodotti di Terzi con riferimento ai quali non sono in essere accordi di distribuzione/collocamento con gli intermediari emittenti/prestatori dei Servizi di Investimento o nel titolo azionario quotato Mediolanum S.p.A., disposte dal Cliente per il tramite del Servizio di Banca Diretta, detti servizi non vengono prestati in abbinamento con il Servizio di Consulenza. Di conseguenza tutte le operazioni disposte dal Cliente sono sottoposte dalla Banca alla sola Valutazione di Appropriatezza, potendo comunque il Cliente dar corso ad eventuali operazioni "inappropriate" tramite conferma della volontà di procedere, trovando in tal caso applicazione le disposizioni di cui all'Art. 5 della presente Sezione.
9. In aggiunta a quanto precede, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente. La comunicazione indica le circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa. In tal caso il Cliente è tenuto a contattare la Banca tramite il proprio Family Banker per individuare le attività necessarie a rendere adeguata la sua operatività in strumenti finanziari.
10. Il Servizio di Collocamento prestato dalla Banca fuori sede per il tramite dei propri Family Banker è supportato anche da una attività di "consulenza generica" relativa a tipi di servizi, strumenti e Prodotti Finanziari collocati, che in concreto si estrinseca in un'attività di pianificazione ideale del portafoglio del Cliente senza tuttavia fornire consigli/raccomandazioni relativi ad uno specifico servizio, strumento o prodotto e senza, pertanto, integrare l'attività tipica del Servizio di Consulenza. Inoltre, la

Banca, sempre per il tramite del Family Banker, cura la materiale trasmissione delle disposizioni impartite dal Cliente, rimanendo costantemente a disposizione per l'intera durata del rapporto.

11. I servizi e le attività di investimento possono distinguersi in "servizi non esecutivi" quali, ad esempio, la consulenza in materia di investimenti e la gestione di portafogli nei quali il ruolo dell'intermediario è più attivo e discrezionale/negoziale e "servizi esecutivi" (di ordini dei clienti), quali il servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento in cui è invece più forte il ruolo passivo (ricezione e trasmissione ordini; esecuzione di ordine per conto dei clienti) o quello meramente esecutivo. Tenuto conto del più ampio margine di discrezionalità rimesso agli intermediari nella prestazione dei "servizi non esecutivi", le regole di condotta ad essi applicabili sono tese ad offrire ai clienti una tutela più ampia ed incisiva che subisce un progressivo affievolimento nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento c.d. "esecutivi".

## **Art. 2 - Profilatura del Cliente**

1. La Banca presta i Servizi di Investimento sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo, al fine di effettuarne la "Profilatura". In caso di distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi, la Banca verifica altresì la rispondenza degli stessi alle richieste ed esigenze del contraente, eventualmente integrando la Profilatura con le ulteriori informazioni a ciò necessarie.
2. Il Cliente è tenuto e si impegna espressamente a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento della Profilatura, che è necessaria alla Banca per effettuare le valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza, come di seguito meglio precisato, nella prestazione dei Servizi di Investimento.
3. A tal fine il Cliente fornisce alla Banca le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate in apposito "questionario". Il "questionario" viene compilato a cura dello stesso Cliente secondo una delle seguenti modalità: (i) in formato cartaceo, con l'ausilio del Family Banker, incaricato anche di ritirarne copia curando il successivo inoltro alla Banca; (ii) in formato elettronico, mediante accesso al sito Internet della Banca e nel rispetto della procedura indicata nello stesso sito, utilizzando il Servizio di Banca Diretta.
4. Il Cliente prende atto (i) che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente e (ii) che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
5. La Banca provvede periodicamente a verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso.
6. L'aggiornamento del profilo del Cliente potrà essere effettuato attraverso una nuova compilazione del "questionario", secondo una delle modalità alternative di cui al comma 3 che precede.
7. In ogni caso, il Cliente è tenuto ad aggiornare con la periodicità indicata dalla Banca (di norma almeno triennale, se non con cadenza più ristretta) la propria Profilatura, fornendo alla Banca tutte le informazioni a tal fine necessarie. Qualora, alla scadenza di cui sopra, il Cliente non abbia proceduto ad aggiornare la propria Profilatura, la Banca può, comunque, fare affidamento sulle informazioni inizialmente ricevute dal Cliente, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
8. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni fornite e si impegna, altresì, a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle Informazioni stesse, anche in ordine alle attività finanziarie che compongono il portafoglio del Cliente stesso, che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento. La Banca non è pertanto responsabile per i Servizi di Investimento prestati sulla base di informazioni incomplete o inesatte.
9. Il Cliente è stato informato ed accetta che l'assenza e/o la non completa Profilatura, così come il mancato e/o incompleto aggiornamento della medesima Profilatura, non consente alla Banca di prestare i Servizi di Investimento, trovando in tal caso applicazione anche il disposto dell'Art. 6, comma primo, delle Condizioni Generali.
10. Oltre a quanto previsto dal comma 9 che precede, il Cliente è stato informato ed accetta che in assenza della documentazione prevista dall'accordo denominato "Qualified Intermediary Agreement" stipulato tra la Banca e l'Internal Revenue Service Statunitense, la Banca non presta i Servizi di Investimento con riferimento a Strumenti Finanziari emessi da soggetti/emittenti statunitensi (ad eccezione della vendita). Inoltre, ogni Cliente "US Person" che volesse acquistare titoli di emittente USA è tenuto ad identificarsi attraverso la corretta compilazione dell'apposito modulo denominato W9, con il quale, sotto la propria responsabilità, il Cliente stesso dichiara la propria residenza fiscale negli USA, comunicando il proprio codice fiscale statunitense. Il modulo W9 deve essere compilato e consegnato in originale in 4 copie, assieme alla copia di un documento d'identità valido, in fase di sottoscrizione del Contratto. In caso di omessa compilazione e/o consegna del modulo W9, il Cliente non potrà essere correttamente identificato e di conseguenza non potrà operare in titoli che possano generare "reportable payments". Qualora, per qualsiasi ragione, il cliente divenisse titolare di strumenti finanziari che possano generare "reportable payments", Banca Mediolanum dovrà procedere alla vendita di tali attività finanziarie, secondo la normale prassi commerciale e senza preavviso, applicando e versando alle autorità fiscali statunitensi la ritenuta d'acconto nella misura pro tempore vigente (attualmente pari al 28%) sui redditi maturati e sul corrispettivo lordo di vendita di tali strumenti, secondo quanto previsto dalla normativa statunitense, oltre gli eventuali oneri di legge.
11. Al fine di operare in modo conforme alla normativa statunitense Banca Mediolanum ha l'obbligo di identificare la propria clientela titolare di strumenti che possono generare "reportable payments" (in generale titoli azionari/obbligazionari di

fonte USA) distinguendo tra US Person e Non US Person. Quanto sopra, con l'obiettivo di applicare una corretta e trasparente gestione della tassazione inerente all'operatività in titoli di emittente statunitense, il Cliente US Person non potrà sottoscrivere un Contratto intestato a più persone. Conseguentemente, gli eventuali redditi di fonte statunitense saranno corrisposti al lordo della tassazione USA e certificati alle autorità USA nei termini di legge. Nel caso in cui, in corso di Contratto, un Cliente acquisisce lo status di "Us Person" (es: a seguito di una variazione di residenza), Banca Mediolanum procederà all'estinzione di qualsiasi rapporto di conto corrente su cui il Cliente risulta intestatario congiuntamente ad altri soggetti e richiederà al Cliente US Person la sottoscrizione di un Contratto "monointestato". Anche in tal caso il Cliente US Person è tenuto alla consegna del modulo W9 debitamente compilato e firmato in quattro copie originali.

### **Art. 3 - Classificazione del Cliente ai fini della prestazione dei Servizi di Investimento (c.d. "Classificazione MiFID")**

1. La Banca provvede a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale Cliente al Dettaglio "MiFID" o Cliente Professionale "MiFID".
2. Il Cliente è stato informato e accetta che la Banca, al fine di assicurare una più ampia protezione e in una ottica di maggiore completezza informativa, al momento della sottoscrizione del Contratto classifica il Cliente come Cliente al Dettaglio "MiFID".
3. Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di chiedere alla Banca, anche successivamente alla conclusione del Contratto, per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni.
4. A seguito di tale richiesta la Banca comunica al Cliente, su Supporto Duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.
5. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.
6. è onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della Banca di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
7. Nel caso in cui il Cliente non possa essere classificato di diritto quale Cliente Professionale "MiFID" e formuli espressa richiesta di essere considerato come tale, la Banca ne valuta le caratteristiche e l'idoneità e comunica al Cliente l'accettazione, o meno, della richiesta.
8. Qualora il Cliente richieda una diversa classificazione rispetto a quella in precedenza assegnatagli dalla Banca (anche per effetto della richiesta del Cliente secondo la procedura definita nei commi che precedono) in via generale o limitatamente a un'operazione o classe di operazioni, la Banca si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato qualunque Servizio di Investimento prestato al Cliente, per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della Banca delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni, comunicando di conseguenza al Cliente l'accettazione della richiesta. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifiche.

### **Art. 4 - Valutazione di Adeguatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento**

1. La Valutazione di Adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale la Banca verifica, in particolare, che:
  - a) l'operazione o il servizio di investimento consigliato corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente;
  - b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio ed eventuali perdite connesse all'operazione o al servizio di investimento consigliato;
  - c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio consigliati.
2. In merito al contenuto delle informazioni per poter svolgere le valutazioni di cui al comma che precede la Banca deve conoscere, in particolare: (i) per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole accedere agli investimenti; (ii) per la valutazione sub b), dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del Cliente, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari; (iii) per la valutazione sub c), i tipi di servizi, operazioni e Strumenti Finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza; la natura, il volume, e la frequenza delle operazioni su Strumenti Finanziari e/o su Prodotti Finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale e/o quella precedente del cliente. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unitamente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.
3. Il Cliente dichiara di essere stato espressamente informato che, ai fini della Valutazione di Adeguatezza, la Banca:
  - a) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato come Cliente Professionale "MiFID", può presumere che per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi prestati congiuntamente ad esso, tale Cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze;
  - b) quando il Servizio di Consulenza è prestato ad un Cliente classificato di diritto come Cliente Professionale "MiFID", può invece presumere che detto Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i cointestatari accettano e riconoscono che, nel caso di disposizioni impartite disgiuntamente, la Banca – per la valutazione del livello di conoscenza ed esperienza del Cliente – assumerà a riferimento la Profilatura relativa al soggetto che dispone l'operazione. Per quanto, invece, attiene agli ulteriori profili presi in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza (in particolare propensione al rischio, situazione finanziaria e capacità di sopportare le perdite) la Banca assumerà a riferimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso/prudente. Qualora l'operazione sia disposta congiuntamente da più cointestatari la Banca è espressamente autorizzata da parte di tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento, anche ai fini valutazione del livello di conoscenza ed esperienza, la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso/prudente.
5. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti come “non adeguata” una operazione non è possibile per il Cliente perfezionare l'operazione richiesta.
6. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Nel caso di ordini impartiti mediante il Servizio di Banca Diretta, il Cliente prende atto che la Banca effettua le dovute comunicazioni, di cui al presente comma, con il medesimo canale utilizzato dal Cliente per disporre l'operazione; le comunicazioni della Banca sono in ogni caso documentate dalle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

#### **Art. 5 - Valutazione di Appropriatezza nella prestazione dei Servizi di Investimento**

1. Nella prestazione, anche congiunta, dei Servizi di Investimento, quando non accompagnati dalla prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca effettua in ogni caso una “Valutazione di Appropriatezza” delle operazioni disposte dal Cliente al fine di verificare che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo Strumento Finanziario richiesto comporta.
2. La Valutazione di Appropriatezza è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, come comunicate da quest'ultimo, riguardo al tipo di strumento o servizio di investimento offerto o richiesto. Il Cliente è stato informato e dichiara di conoscere che tutte le informazioni che precedono, unitamente a ogni ulteriore informazione ritenuta utile dalla Banca ai fini della valutazione, è acquisita dalla stessa Banca in sede di definizione e/o aggiornamento della Profilatura del Cliente.
3. La Banca assume che il Cliente classificato come Cliente Professionale “MiFID” abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alle operazioni o ai tipi di operazioni o Strumenti Finanziari.
4. Quando uno o più specifici Strumenti Finanziari o Servizi di Investimento non sono ritenuti appropriati per il Cliente, la Banca avverte il Cliente di tale situazione e si astiene dall'eseguire le relative operazioni, a meno che il Cliente non confermi per iscritto la propria intenzione di procedere comunque all'esecuzione delle operazioni richieste.
5. Nel caso in cui le disposizioni sono impartite mediante il Servizio di Banca Diretta, ove previsto, il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma è effettuata dalla Banca con il medesimo mezzo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca. In questo caso, l'eventuale conferma da parte del Cliente della volontà di procedere deve essere espressa secondo le medesime modalità previste dalla tecnica di comunicazione utilizzata (Internet o telefono) ed è soggetta a registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente da parte della Banca.
6. Qualora il Contratto sia intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni separatamente, i cointestatari accettano e riconoscono che la Banca procederà alla verifica di appropriatezza con riguardo all'intestatario che dispone l'esecuzione dell'operazione. Qualora l'operazione sia disposta congiuntamente da più cointestatari la Banca è autorizzata da tutti i cointestatari del Contratto ad assumere a riferimento la Profilatura riferita al cointestatario con il profilo più basso.

#### **Art. 6 - Conflitti di interesse**

1. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla vigente disciplina, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi Clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel documento denominato “Policy di gestione dei conflitti di interesse nei confronti della clientela relativi alla distribuzione di prodotti e servizi.” consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto (cfr. Parte Prima, Sezione AI, IV, del Fascicolo Informativo). Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
2. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e/o delle sue fonti affinché possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. Eventuali, nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, saranno comunicate al Cliente.
3. Nel caso di utilizzo del Servizio di Banca Diretta, la Banca fornisce l'informativa sul conflitto di interessi con il medesimo mezzo telefonico/informatico utilizzato dal Cliente e ciascuna operazione viene documentata dalle registrazioni su nastro

magnetico, supporto elettronico o altro Supporto Duraturo alternativamente utilizzati dalla Banca in relazione a ciascuno dei predetti canali.

#### **Art. 7 - Costi**

1. I costi, gli oneri e le remunerazioni dovute alla Banca dal Cliente per i Servizi di Investimento sono resi noti nelle forme previste dall'Art. 22 delle Condizioni Generali.
2. Il Cliente è tenuto a corrispondere anche le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa.
3. Il Cliente è, altresì, tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi di Investimento, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali e le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
4. In ogni caso, resta fermo il diritto del Cliente di richiedere la scomposizione dei costi e delle spese comunicati dalla Banca in singole voci, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i Servizi di Investimento avviene, salvo diverso accordo scritto tra il Cliente e la Banca con addebito sul Conto Corrente acceso presso la Banca, con data pari a quella di regolamento dell'operazione, determinata secondo le norme vigenti nelle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l'operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato dal Cliente mediante titoli di credito, questi dovranno essere intestati o girati alla Banca, muniti di clausola di non trasferibilità.

#### **Art. 8 - Incentivi**

1. Il Cliente è informato che la Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di Investimento e nella distribuzione di Prodotti di investimento assicurativi, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, potrebbe pagare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente incentivi in forma di compensi, commissioni o benefici non monetari.
2. La Banca si è dotata di regole volte a garantire che i predetti compensi, commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente.
3. Natura ed importo di eventuali incentivi, o qualora l'importo non possa essere accertato il metodo di calcolo di tale importo, verranno comunicati al cliente prima della prestazione dei Servizi.

### **SEZIONE B2**

#### **NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA**

##### **Art. 1 - Oggetto del Servizio di Consulenza**

1. Il Servizio di Consulenza consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni di investimento relative ad un determinato Strumento Finanziario.
2. Il Servizio di Consulenza prestato dalla Banca, su base non indipendente, ha ad oggetto Strumenti Finanziari e, più in generale, Prodotti Finanziari (inclusi Prodotti di investimento assicurativi) e Servizi di Investimento:
  - a) (i) emessi/prestati dalla Banca e collocati/distribuiti dalla Banca; (ii) emessi/prestati da società del Gruppo e collocati/distribuiti dalla Banca; (iii) emessi/prestati da terzi in via esclusiva per i Clienti della Banca in virtù di apposito accordo con la medesima e collocati/distribuiti dalla stessa Banca [i prodotti di cui ai punti "(i)", "(ii)" e "(iii)" che precedono sono indicati anche semplicemente come "Prodotti di Gruppo"];
  - b) diversi da quelli individuati in precedenza e per i quali sono in essere accordi di distribuzione/collocamento (Prodotti di Terzi in Collocamento).
3. La prestazione del Servizio di Consulenza su "Prodotti di Gruppo" si fonda sul presupposto di una conoscenza più ampia dei prodotti stessi da parte della Banca e della Rete Distributiva. Conseguentemente, tale attività di consulenza:
  - è prestata normalmente su iniziativa della Banca;
  - è corredata da un'ampia informativa sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei Prodotti di Gruppo;
  - presuppone un'assistenza continuativa al Cliente anche dopo l'investimento nei prodotti raccomandati e suggeriti.
4. La prestazione del Servizio di Consulenza sui "Prodotti di Terzi" di cui alla lettera b) del comma 2 avviene su iniziativa del Cliente che richiede di investire in specifici prodotti, anche individuati per denominazione o per caratteristiche.
5. La Banca non presta in nessun caso il Servizio di Consulenza con riferimento a Prodotti di Terzi diversi dai Prodotti di Terzi in collocamento. Come indicato all'Art. 1 della precedente Sezione B1, nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca provvede a valutare, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del portafoglio complessivo del Cliente detenuto presso la stessa con le caratteristiche del Cliente medesimo, avendo riguardo alla situazione risultante al momento della verifica. L'esito di tale valutazione è tempestivamente comunicato al Cliente, con indicazione delle circostanze che hanno portato ad una eventuale valutazione negativa.

##### **Art. 2 - Soggetti autorizzati dalla Banca alla prestazione del Servizio di Consulenza**

1. La Banca fornisce il Servizio di Consulenza per il tramite della propria Rete Distributiva (che comprende, in particolare, i Family Banker e il personale di sede della Banca) in forma verbale o per iscritto, anche mediante l'inoltro di pubblicazioni,

documentazione informativa, ricerche ed altri documenti scritti nonché attraverso ulteriori modalità operative tempo per tempo definite dalla medesima e comunicate al Cliente.

2. La Banca fornisce al Cliente una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.
3. Se il Servizio di Consulenza è prestato presso la sede della Banca o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le attività di cui al comma che precede sono rese da parte di personale della stessa Banca a ciò autorizzato.

### **Art. 3 - Caratteristiche dell'attività di consulenza - Limitazione di responsabilità**

1. Il Cliente prende atto che:

- a) Le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno, anche per quanto attiene alla scelta dell'intermediario di cui avvalersi.
  - b) Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente, che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato. Le conseguenti scelte operative e l'utilizzo del Servizio di Consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.
  - c) Il Servizio di Consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo.
  - d) Le attività di cui al presente Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano.
  - e) Le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai Prodotti e agli Strumenti Finanziari e/o ai Servizi di Investimento, forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati.
  - f) Le indicazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono rese e, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo.
2. Con riferimento ai consigli e alle raccomandazioni rilasciati dalla Banca, il Cliente prende atto che gli Strumenti Finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote OICR possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano agevole l'accertamento del valore corrente dell'investimento.
  3. Con riferimento agli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.
  4. Con riguardo alla Consulenza avente ad oggetto operazioni su strumenti derivati, il Cliente prende atto che: (i) il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni; (ii) l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

### **Art. 4 - Informazioni relative al Cliente**

1. Preso atto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il Cliente autorizza il Family Banker ad ottenere informazioni sulla situazione economico-patrimoniale dello stesso in essere presso la Banca o presso altre società, e a utilizzare le stesse al solo scopo di fornire il Servizio di Consulenza.
2. Le altre aree organizzative della Banca, nei limiti di legge, possono interloquire con i Family Banker in modo da consentire agli stessi di svolgere più efficacemente il Servizio di Consulenza.
3. La Banca, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità o necessità derivanti da obblighi contrattuali, manterrà la medesima riservatezza sul Contratto e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, relativi al Cliente, di cui sia venuta o venga in possesso o a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto.

## **SEZIONE B3**

### **NORME CONTRATTUALI RELATIVE AL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO**

#### **Art. 1- Oggetto del Servizio**

1. Il Servizio di Collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli Strumenti Finanziari, dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari (inclusi i Prodotti di investimento assicurativi), pro tempore offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture.
2. L'elenco completo dei Prodotti Finanziari, degli Strumenti Finanziari e dei Servizi di Investimento offerti nella prestazione del Servizio di Collocamento è disponibile presso il Family Banker e/o la sede della Banca.

#### **Art. 2 - Condizioni riguardanti la modalità di prestazione del Servizio**

1. L'adesione a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR può essere effettuata dal Cliente in conformità della disciplina pro tempore vigente in materia. L'attività è svolta dalla Banca in conformità anche con gli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti i prodotti e i servizi collocati. In particolare:

- a) l'esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta;
  - b) gli ordini sono eseguiti al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR;
  - c) la Banca può percepire il compenso stabilito dal soggetto competente a fissarlo (per esempio, in base al regolamento o allo statuto dell'OICR) e nel rispetto della normativa in vigore in materia di incentivi.
2. Nel caso in cui gli OICR prevedano l'intestazione cumulativa di quote o azioni, la Banca - qualora ciò sia previsto dai relativi prospetti informativi o documenti di offerta - è autorizzata, ai sensi dell'Art. 1395 Cod. Civ., per tutta la durata del presente Contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch, secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell'esecuzione del relativo mandato, la Banca è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi soggetto che sia autorizzato, in base alle procedure previste da ciascun OICR, a procedere alla predetta intestazione cumulativa.
  3. La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti o servizi deve, ove prescritto dalla normativa pro-tempore vigente, essere preventivamente consegnata dalla Banca al Cliente ovvero messa a disposizione con altre modalità consentite. Il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. Conseguentemente, la singola disposizione impartita è condizionata alla verifica da parte della Banca, effettuata di volta in volta, della circostanza che il Cliente medesimo abbia preso visione della suddetta documentazione di offerta prima di aver assunto la decisione di procedere con l'operazione. La documentazione di cui al presente comma sarà esclusivamente e di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi. Le modalità di revoca dell'acquisto o della sottoscrizione saranno quelle contemplate dai documenti di offerta di volta in volta considerati.
  4. Con il presente Contratto, il Cliente conferisce procura speciale alla Banca affinché questa sottoscriva, in nome e per conto del Cliente, la scheda di adesione relativa a offerte pubbliche di Strumenti Finanziari.

